



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

## **PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE**

per la Regione Emilia-Romagna 2014-2020

Reg. (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1305/2013

Misura 19 - Sostegno dello sviluppo locale LEADER

PIANO DI AZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE

OPERAZIONE 19.2.02

**AZIONE SPECIFICA A.3.1 – SOTTO - AZIONE SPECIFICA A.3.1.5. SOTTO-AZIONE 1.5**

### **TITOLO DEL PROGETTO**

**“Promozione integrata del territorio – Marketing Territoriale”**

### **G.A.L. L'ALTRA ROMAGNA**

SOGGETTO BENEFICIARIO DEL SOSTEGNO CON IL QUALE IL GAL SOTTOSCRIVE LA CONVENZIONE  
**DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA**

**Ente pubblico che svolge le funzioni previste dalla legge regionale n. 4 del 2016**

## **CONVENZIONE**

Progetto approvato dal Consiglio di Amministrazione del Gal L'Altra Romagna in data 10/10/2022 e nella versione definitiva il 19/12/2022  
Progetto approvato dal NuTeL della Regione Emilia-Romagna in data 26/10/2022 e notificato al Gal in data 18/11/2022

## CONVENZIONE

L'anno 2023 il giorno 16 del mese gennaio, presso la sede legale di DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA, Piazzale Federico Fellini n. 3 - RIMINI,

Visti:

- il Reg. (UE) n. 1303/2013;
- il Reg. (UE) n. 1305/2013, in particolare l'art. 19, comma 1, lettera b);
- il Reg. (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, la gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- il Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti "de minimis";
- il Reg. delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Reg. (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricoli e forestale e nelle zone rurali;
- il Reg. delegato (UE) n. 807/2014, che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- il Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visti inoltre:

- l'Accordo di partenariato 2014-2020 Italia per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato dalla Commissione europea con Decisione C (2014)8021 in data 20 ottobre 2014;
- il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 dell'Emilia-Romagna (PSR 2014- 2020), in attuazione del Reg. (CE) 1305/2013, approvato formalmente dalla Commissione Europea con Decisione C (2021) 6321 final del 23/08/2021, successivamente acquisita con delibera di Giunta Regionale n.1353 del 30 agosto 2021;
- Richiamata, del predetto PSR 2014-2020, in particolare la Misura denominata "Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP – sviluppo locale di tipo partecipativo)", finalizzata a sostenere lo sviluppo locale LEADER per mezzo di Strategie elaborate ed attuate a cura dei GAL in esecuzione degli artt. 32-35 del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Vista la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1004 del 20 luglio 2015, la quale:
  - approvò le Disposizioni Attuative della Misura 19 del PSR 2014-2020 (di seguito, DAM);
  - approvò il bando pubblico per la selezione dei GAL e delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, comprensivo dei criteri di valutazione per la selezione delle Strategie di sviluppo locale LEADER e dei Gruppi di azione locale;
  - quantificò le risorse pubbliche destinate alla realizzazione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione ed ai costi di esercizio ed animazione;
- Richiamata la determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 926 del 26 gennaio 2016, la quale individuò il GAL L'ALTRA ROMAGNA ammissibile alla Fase 2 della selezione di cui alla citata deliberazione n. 1004/2015 e stabilì le risorse provvisoriamente ad esso assegnate per l'attuazione della relativa Strategia di Sviluppo Locale per il territorio LEADER di competenza del GAL L'ALTRA ROMAGNA;

- Vista l'Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 5 novembre 2020, la quale ha approvato le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020", che la presente Convenzione adotterà per tutti gli aspetti normativi non specificamente disciplinati;
- Richiamata altresì la determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 13080 del 10 agosto 2016 con la quale, a conclusione della procedura di selezione indetta con il bando pubblico approvato con la più volte citata deliberazione n. 1004/2015, fu approvata la graduatoria definitiva delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo Misura 19 del PSR 2014-2020 approccio LEADER – assegnando definitivamente al GAL L'ALTRA ROMAGNA le risorse spettanti al piano finanziario contenuto nel relativo Piano d'Azione;
- Vista la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 830 del 31 maggio 2021, con la quale sono state da ultimo aggiornate le suddette Disposizioni Attuative della Misura 19 del PSR 2014-2020 (DAM);

Dato atto che:

- il Progetto denominato "Promozione integrata del territorio - Marketing territoriale" di cui all'allegato "A" della presente Convenzione (di seguito denominato "Progetto") verrà realizzato dal soggetto che sottoscrive la Convenzione, o soggetto convenzionato, in conformità al Piano di Azione del GAL L'ALTRA ROMAGNA di cui alla Misura 19 del PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, approvato nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti DAM come sopra approvate dalla Regione Emilia-Romagna;
- il GAL ha considerato che per la spiccata specificità di tale azione sia opportuno realizzare le attività in modalità convenzione, affidandone quindi la realizzazione all'Ente Pubblico DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA il quale per finalità istituzionali e capacità tecnico-scientifica può garantire una corretta esecuzione degli interventi previsti dal Progetto;
- il soggetto che sottoscrive la Convenzione è un soggetto pubblico tra quelli indicati nella scheda di Misura 19.2 del PSR 2014-2020;
- il soggetto convenzionato è stato individuato in fase di definizione della strategia
- l'oggetto del progetto rientra tra quelli di cui alle operazioni 19.2.02 e 19.3.02;
- le condizioni per realizzare un intervento in convenzione sono state dettagliatamente descritte nel verbale del CdA del 21 Gennaio 2022, che ha dato atto di aver rispettato le norme sulla trasparenza e sulla concorrenza;
- il Progetto ha ottenuto il parere di conformità dal Nucleo Tecnico Leader (NUTEL) della Regione Emilia-Romagna, espresso nella seduta del 26/10/2022 e notificato al GAL con comunicazione PEC in data 18/11/2022;
- il Progetto, conformemente a quanto previsto, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL L'ALTRA ROMAGNA in data 30/05/2022, 10/10/2022 e nella sua versione definitiva il 19/12/2022 che contestualmente ha approvato anche il presente schema di convenzione;
- l'Ente convenzionato DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA con atto n. 19 in data 21/12/2022, ha approvato lo schema di convenzione e il Progetto allegato per la realizzazione dell'iniziativa "PROMOZIONE INTEGRATA DEL TERRITORIO";

**Tutto ciò premesso e assunto come parte sostanziale ed integrante del presente atto**

tra

il GAL L'ALTRA ROMAGNA, con sede in Sarsina (FC), Via Roma, 24 C.F. e P. IVA 02223700408 (di seguito denominato GAL L'ALTRA ROMAGNA), in persona del suo Presidente pro tempore e legale rappresentante, Biserni dott. Bruno nato a Civitella di Romagna il 14/01/1960 e residente a Forlì Via Sant'Antonio Vecchio, 19, e come tale agente in nome e per conto dello stesso, in esecuzione della citata deliberazione del

Consiglio di Amministrazione della società, in data 7 agosto 2019

e

il soggetto convenzionato DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA, con sede in RIMINI Piazzale Federico Fellini n. 3, C.F. e P. IVA 91165780403 (di seguito denominato "Ente Convenzionato"), nella persona del suo legale rappresentante, dott. Jamil Sadegholvaad nato a RIMINI e residente a RIMINI in Via Patara n. 20, il quale interverrà in nome, per conto e interesse di DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA in esecuzione del citato atto 19/2022,

**ferme restando tutte le prescrizioni della normativa dell'Unione Europea, nazionale e regionale in materia, si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Art. 1 Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

#### **Art. 2 Oggetto della Convenzione**

Il GAL L'ALTRA ROMAGNA tramite la presente Convenzione affida all'Ente convenzionato la realizzazione del Progetto: "PROMOZIONE INTEGRATA DEL TERRITORIO – MARKETING TERRITORIALE" intervento finalizzato alla valorizzazione del turismo delle aree interne, turismo slow, turismo esperienziale, turismo enogastronomico, secondo il cronoprogramma, gli obiettivi e le fasi di attività indicate nell'allegato alla presente Convenzione e parte integrante della stessa.

#### **Art. 3 Costo complessivo**

Il costo complessivo è fissato in euro 400.000,00, eventualmente ridefinibile sulla base della spesa effettivamente riconosciuta a seguito di istruttoria della domanda di sostegno, ed effettivamente sostenuta e riconosciuta ammissibile dall'Organismo Pagatore entro il limite dell'importo sopra indicato.

#### **Art. 4 Obblighi assunti dalle parti**

- a) Prima della presentazione della domanda di sostegno da parte del soggetto convenzionato e richiedente il contributo, il GAL ha obbligo di comunicare formalmente all'Ente pubblico convenzionato le modalità di presentazione della domanda di sostegno e la relativa tempistica, nonché tutta la documentazione obbligatoria da allegare in domanda, le spese non ammissibili a contributo, nonché eventuali ulteriori adempimenti preventivi alla presentazione della domanda di sostegno;
- b) L'Ente convenzionato si impegna a iscriversi all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con posizione debitamente validata, aggiornata nell'anno solare di presentazione dell'istanza e fascicolo dematerializzato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28 novembre 2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 3 marzo 2017, n. 3211 del 23 febbraio 2021 e n. 23619 del 10 dicembre 2021. Il mancato rispetto dell'adempimento relativo alla conferma o aggiornamento del fascicolo anagrafico aziendale almeno una volta nel corso dell'ultimo anno solare comporta l'impossibilità di utilizzare il fascicolo nell'ambito di nuovi procedimenti amministrativi sino al suo aggiornamento o conferma (D. M. 1 marzo 2021). Pertanto non sarà possibile presentare domande (sostegno, variante/comunicazione integrativa e pagamento) riferite a fascicoli per i quali non sia stata rilasciata una scheda di validazione nell'anno solare precedente la presentazione della domanda;
- c) L'Ente convenzionato si impegna a presentare la domanda di sostegno entro 90 giorni rispetto alla comunicazione del GAL, utilizzando il Sistema Informativo SIAG dall'Agenzia Regionale per le

- Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia-Romagna (AGREA), nel rispetto di quanto previsto nel manuale delle procedure emanate dall'Organismo pagatore; in caso di necessità, il GAL può autorizzare una proroga di 3 mesi al suddetto periodo, su specifica e motivata richiesta dell'ente convenzionato;
- d) Il GAL ha obbligo di istruire la domanda di sostegno come sopra presentata entro 90 giorni, seguendo tutti gli obblighi istruttori previsti dal procedimento amministrativo e i controlli documentali previsti dalle DAM e quelli specifici per il presente intervento al fine di garantire la conformità dell'operazione agli obblighi stabiliti dalla legislazione unionale, nazionale e dal Programma di Sviluppo Rurale, compresi quelli relativi agli aiuti di Stato, alle entrate nette e altre norme e requisiti obbligatori. Le operazioni di istruttoria verranno riassunte in apposite "check-list", allo scopo predisposte e conservate nel fascicolo istruttorio di ogni progetto quale elemento di garanzia di eleggibilità della spesa e di certificazione dell'avvenuta esecuzione dei controlli e delle verifiche;
  - e) a seguito della positiva conclusione dell'istruttoria, il Consiglio di Amministrazione del GAL approverà la concessione del sostegno, fissando un termine, nel rispetto di quanto indicato nel cronoprogramma per: la realizzazione e la conclusione dell'intervento; la presentazione della domanda di pagamento a saldo;
  - f) Il GAL ha obbligo di indicare nell'atto di concessione il codice CUP, eventuali prescrizioni e tutti gli obblighi inerenti tracciabilità dei flussi finanziari, obblighi di comunicazione e obblighi di trasparenza.
  - g) Il GAL ha inoltre l'obbligo di sovrintendere all'attuazione del progetto attraverso un monitoraggio sull'esecuzione finanziaria e fisica. Allo scopo si istituisce un tavolo di lavoro con alcuni rappresentanti del C.d.A. del GAL o suoi delegati e l'Ente convenzionato, al fine di verificare gli step periodici di avanzamento del progetto, la qualità dello stesso nelle sue varie fasi e stati di attuazione. Il tutto formalizzato con appositi verbali di riunione, da tenersi al bisogno e comunque con frequenza minima quadrimestrale;
  - h) Il Consiglio di amministrazione del GAL ha obbligo di procedere ad adottare atti relativi ad eventuali rimodulazioni/varianti, proroghe e revoche e il Responsabile del Procedimento ne darà comunicazione al beneficiario;
  - i) l'Ente convenzionato, a seguito di istruttoria di concessione positiva, diviene beneficiario diretto della domanda e stazione appaltante per tutti gli eventuali affidamenti necessari per la corretta esecuzione delle attività. Il beneficiario deve quindi garantire che nella selezione dei fornitori di beni e servizi sia rispettata la normativa generale sugli appalti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni. Per l'attivazione di personale esterno dovranno essere rispettate le normative in materia di cui al D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque nel rispetto del regolamento interno dell'Ente beneficiario;
  - j) l'Ente convenzionato, in qualità di beneficiario dell'intervento e titolare della domanda di sostegno, prima di poter presentare domande di pagamento, dovrà presentare al GAL L'ALTRA ROMAGNA la "comunicazione integrativa" relativa alle procedure di appalto, secondo quanto indicato al paragrafo 3.2.3 dedicato nelle DAM;
  - k) l'Ente convenzionato, in qualità di beneficiario dell'intervento e titolare della domanda di sostegno, a seguito di esecuzione delle attività si impegna a presentare domande di sostegno, pagamento, variante, le rettifiche e le comunicazioni integrative utilizzando il Sistema Informativo SIAG, secondo la procedura definita da AGREA, disponibile all'indirizzo [https://agreabo.regione.emilia-romagna.it/normativa\\_sito\\_agrea/search.php](https://agreabo.regione.emilia-romagna.it/normativa_sito_agrea/search.php) selezionando Tipo documento= disposizioni AGREA;
  - l) l'Ente convenzionato, in qualità di beneficiario dell'intervento e titolare della domanda di sostegno, deve mettere a disposizione tutta l'ulteriore documentazione tecnica, amministrativa e fiscale che

- venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione dell'intervento;
- m) l'Ente convenzionato, in qualità di beneficiario dell'intervento e titolare della domanda di sostegno, dovrà dare adeguata informazione e pubblicità sul sostegno ricevuto secondo quanto disposto dal Reg. (UE) n. 808/2014 e ss.mm.ii., dalle successive norme applicative nazionali (Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 – intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 2019) e regionali (deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1630 del 7 ottobre 2016);
  - n) l'Ente convenzionato, in qualità di beneficiario dell'intervento e titolare della domanda di sostegno, è attuatore di quanto previsto nel Progetto stesso, nonché responsabile per la mancata e non corretta attuazione del Progetto. Il Progetto deve essere realizzato nella sua interezza sostanziale e comprensivo delle attività previste, salvo quanto approvato da eventuali varianti;
  - o) l'Ente convenzionato, in qualità di beneficiario dell'intervento e titolare della domanda di sostegno, al fine di escludere la possibilità di doppi finanziamenti, deve garantire che non ci sia sovrapposizione con altri progetti finanziati;
  - p) l'Ente convenzionato, in qualità di beneficiario dell'intervento e titolare della domanda di sostegno, deve assicurare l'esclusione di entrate nette derivanti dall'attività prevista dal presente Progetto, finanziato con i Fondi del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020.

#### **Art. 5 Modalità di realizzazione gestionale**

Per la formalizzazione del processo gestionale del Progetto, in relazione a eleggibilità delle spese, e categorie di spesa ammissibile si rimanda a quanto disciplinato nelle DAM al paragrafo 3.1.1, ad esclusione delle spese di personale del GAL non pertinenti con la modalità attuativa in convenzione;

Per quanto riguarda l'attuazione degli interventi si rinvia a quanto disciplinato nelle DAM al paragrafo 3.2.2 - interventi in convenzione;

Per quanto concerne le disposizioni inerenti alla comunicazione integrativa e istruttoria della comunicazione integrativa si rinvia a quanto previsto al paragrafo 3.2.3 delle DAM, salvo il fatto che tutta la documentazione prevista è in capo al soggetto beneficiario anziché al GAL;

Per quanto riguarda le modifiche e le variazioni al progetto oggetto di concessione si rimanda a quanto disciplinato nelle DAM al paragrafo 3.2.4 - modifiche e variazioni; eventuali domande di variante devono essere presentate al GAL L'ALTRA ROMAGNA;

La chiusura degli interventi deve seguire le disposizioni previste al paragrafo 3.2.5 delle succitate DAM; la domanda di saldo deve essere presentata all'Area finanziamenti e procedimenti comunitari di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

#### **Art. 6 Responsabili del procedimento**

Il responsabile del procedimento è il dott. Mauro Pazzaglia, Coordinatore del GAL L'Altra Romagna. Il Responsabile per l'approvazione del progetto a convenzione è il Consiglio di Amministrazione che emana l'atto di approvazione.

I referenti per le istruttorie amministrative della Domande di sostegno sono stati nominati dal Consiglio di Amministrazione del GAL del 7 settembre 2017. Il GAL L'ALTRA ROMAGNA potrà inoltre eventualmente ricorrere a collaborazioni esterne nel caso si rilevino necessità di natura tecnica.

L'ufficio per eventuali richieste di accesso agli atti per le istruttorie delle domande di sostegno è la sede legale del GAL L'ALTRA ROMAGNA.

#### **Art. 7 Diritto di recesso**

Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge, per la natura dell'attività oggetto di convenzione, è fatto esplicito divieto a ciascuna delle parti di recedere anche solo parzialmente dalla Convenzione.

#### **Art.8 Norme sull'anticorruzione**

Il soggetto convenzionato, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del citato D.Lgs. n. 165/2001, non può affidare incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo D.Lgs., entro tre anni dalla loro cessazione del servizio, se questi hanno esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi e negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

È fatto inoltre obbligo da parte del soggetto convenzionato di comunicare al GAL ogni situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che dovesse manifestarsi anche nel corso dell'esecuzione del Progetto, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. d) del citato D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 9 Controversie**

Tutte le controversie intervenute sia durante l'esecuzione che al termine della Convenzione fra il GAL e l'Ente convenzionato, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la loro natura nessuna esclusa, potranno essere deferite all'autorità giudiziaria competente.

È esclusa la competenza arbitrale ed è obbligatorio, prima di adire il giudice competente, promuovere il tentativo di bonaria composizione della controversia in via amministrativa.

Il Foro competente in via esclusiva è quello in cui è ubicata la sede legale del GAL.

#### **Art. 10 Trattamento dei dati personali**

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Convenzione - le informazioni di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione medesima e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Con il perfezionamento della Convenzione, le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal citato D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito, "GDPR"), nonché dalla normativa italiana di adeguamento al GDPR.

#### **Art. 11 Spese contrattuali e oneri**

La presente Convenzione viene redatta in due esemplari in originale, dei quali uno trattenuto dal GAL e uno dal soggetto convenzionato.

La presente Convenzione è esente da obblighi di registrazione, salvo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. In caso di registrazione, il pagamento della relativa imposta sarà a carico del richiedente.

L'imposta di bollo nonché altri oneri o spese che, direttamente o indirettamente, gravino sulla presente Convenzione, anche se non espressamente richiamati nella Convenzione medesima, sono a carico dell'Ente convenzionato, senza diritto di rivalsa.

La presente convenzione deve assolvere agli obblighi sull'imposta di bollo fin dall'origine e ai sensi del DPR 642/72.

#### **Art. 12 Durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al termine ultimo di realizzazione del Progetto fissato nel cronoprogramma, comunque non ulteriore rispetto alla data del 31/12/2024, compresi la rendicontazione e la domanda di pagamento a saldo.

### **Art. 13 Disposizioni finali**

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione si applicano le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020”, di cui all’Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 5 novembre 2020 nonché le vigenti DAM approvate dalla Regione Emilia- Romagna.

Per quanto non espressamente riportato nella presente Convenzione si rimanda alla normativa unionale, nazionale e regionale in vigore, nonché alle disposizioni previste da AGREA per la presentazione delle domande e nella relativa modulistica, anche con riferimento al trattamento dei dati personali.

Si fa riserva di effettuare in qualsiasi momento accertamenti per la verifica del rispetto delle procedure d’esecuzione delle prestazioni.

GAL L’ALTRA ROMAGNA  
Il legale rappresentante  
BISERNI DOTT. BRUNO

---

DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA  
Il legale rappresentante  
SADEGHOLVAAD JAMIL

---

### **ALLEGATI:**

- RELAZIONE DI PROGETTO “**ALLEGATO A ALLA CONVENZIONE**”.